

Corte di giustizia tributaria di Rovigo, sentenza sull'accertamento dei redditi d'impresa

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Anomalie ISA mettono ko le srl Le verifiche sono legittime con punteggi bassi e irregolarità

DI ANDREA BONGI

Le anomalie ISA mettono al tappeto la società a ristretta base societaria.

L'incoerenza rispetto ai principali indicatori utilizzati dagli Indici sintetici di affidabilità fiscale combinta con una protratta antieconomicità della gestione aziendale e con altre anomalie gestionali e contabili, consentono infatti all'ufficio di procedere, legittimamente, con l'accertamento induttivo del reddito d'impresa.

È quanto deciso dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rovigo con la sentenza n.173/2025 del 1° ottobre scorso.

L'oggetto del contendere era un accertamento induttivo emesso dall'Agenzia delle entrate nei confronti di una piccola SRL a ristretta base societaria per l'anno d'imposta 2019.

L'accertamento emesso ai sensi dell'art. 39, comma 1 lett. d), del DPR 600/73, si fondava su presunzioni gravi, precise e concordanti quali: l'antieconomicità della gestione d'impresa, alcune incongruenze inventariali relative alle rimanenze annotate in contabilità e l'inaffidabilità alle risultanze dei punteggi ISA.

I giudici del primo grado di Rovigo hanno ritenuto troppo labili le difese della società che ha tentato di giustificare i bassi livelli reddituali con un contesto del mercato di riferimento segnato da crisi economica, forte concorrenza e clientela sempre più esigente, che avrebbe spinto la società stessa a distinguersi con assetti difformi da quelli usuali, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei clienti.

Quanto all'incongruenza dei ricavi i giudici hanno precisato in sentenza che l'Ufficio non ha utilizzato le risultanze degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale per determinare il maggior reddito d'impresa, ma

soltanto per confermare e corroborare l'esito dell'istruttoria che definisce la società come un "contribuente fiscalmente non affidabile".

In questo senso, i bassi punteggi ISA sono serviti all'ufficio come ulteriore elemento indiziario che lo ha condotto al superamento delle scritture contabili e all'accertamento induttivo del reddito d'impresa.

La sentenza dei giudici tributari di Rovigo appare in linea con altre decisioni che hanno fatto riferimento all'utilizzo dei punteggi sintetici di affidabilità fiscale nell'attività di accertamento dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo (CGT 1° Padova n.375/2025).

Interessante e innovativo il passaggio della sentenza in commento con la quale la corte di giustizia, replicando alle contestazioni del contribuente, descrive l'utilizzo fatto dall'ufficio dei punteggi di affidabilità fiscale.

Questi ultimi, come si può leggere nella sentenza, non sono stati utilizzati per determinare il maggior reddito d'impresa della società, come si sarebbe fatto utilizzando le risultanze degli studi di settore, bensì soltanto per confermare la non affidabilità del contribuente rafforzando le altre anomalie gestionali e contabili già emerse durante le attività istruttorie.

In definitiva secondo la corte tributaria: "l'attività di controllo ha, quindi, rilevato una tendenziale incoerenza dei ricavi, antieconomicità, anomalie contabili e ricarichi incongrui, tali da escludere la veridicità dei dati dichiarati".

La sentenza in commento conferma, ancora una volta, come le anomalie agli indicatori sintetici, combinate con altri elementi di incoerenza e di irregolarità, possono svolgere un ruolo determinante ai fini della rettifica induttiva del reddito d'impresa e di lavoro autonomo.

